



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  
ANNO 2023**

indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 2/2019, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/04/2023 e della Determinazione del Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona n. 258 del 09/05/2023.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO

che a partire dal **15/05/2023** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Fiesole nell'abitazione per la quale si richiede il contributo.
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 3) essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando.
- 4) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune di Fiesole. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA  
**Servizi Educativi e Sociali**  
Piazza Mino 26 - Fiesole (FI)  
Tel. 055/5961314 Fax. 055/5961281  
[ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it](mailto:ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it)



A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

5) essere in possesso di una certificazione ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, redatta secondo la nuova disciplina introdotta con DPCM 159/2013 e s.m.i., **con un valore ISEE non superiore a € 16.500,00** (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso ai bandi ERP), **con valore ISE non superiore ad € 29.545,98** e con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti entro i valori di seguito indicati:

#### **FASCIA A**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **14.877,20** per l'anno 2023. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al **14%**.

#### **FASCIA B**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **14.877,20** per l'anno 2022 e l'importo di € **29.545,98**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

6) essere in possesso delle condizioni di cui all'ART. 3.1., lettere c), d), e), f), g) dell'Allegato A della citata Delibera GRT 581/2019 e precisamente:

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento, come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:



- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

## **Art. 2 – Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

## **Art. 3 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale**

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che documenta la situazione economica del nucleo.

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.



Per i soggetti che dichiarano ISE “0” ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l’ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente
- verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

#### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l’attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere d’ufficio all’acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

#### **Art. 5 – Documentazione obbligatoria**

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
- copia delle ricevute di affitto da gennaio a maggio 2023, a meno che il contratto non sia stato sottoscritto in data successiva (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo);
- copia della eventuale separazione tra i coniugi;
- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;
- attestazione circa la fonte di sostentamento (come meglio specificato all’art. 3).



## **Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande**

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate **fasce A e B in base al punteggio risultante dai criteri di priorità sociale, come in seguito specificati, e alla percentuale di incidenza canone/ISE.**

### **FASCIA A**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **14.877,20** per l'anno 2023. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

### **FASCIA B**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **14.877,20** per l'anno 2023 e l'importo di € **29.545,98**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

## **Art. 7 – Formazione della graduatoria**

Entrambe le graduatorie, provvisoria e definitiva verranno integrate con le graduatorie attualmente in vigore, fermi restando quindi i punteggi e le priorità sociali assegnate agli aventi diritto, senza che quest'ultimi debbano ripresentare domanda.

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Dirigente, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone / ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.



La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/07/2023 e rimarrà affissa per 30 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso o presentare integrazioni facendo pervenire la propria opposizione scritta o la documentazione integrativa all'Ufficio Protocollo del Comune di Fiesole (Piazza Mino 26 – Fiesole), inderogabilmente **entro e oltre il 05/08/2023 ore 23.59**, a pena di inammissibilità.

Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Dirigente provvederà a pubblicare sul sito istituzionale del Comune la graduatoria definitiva.

#### **Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dal Comune di Fiesole.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dal Comune, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

Se le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Fiesole non saranno adeguate al fabbisogno, il contributo potrà essere erogato in percentuale diversa dal 100% di quello teoricamente spettante e sarà destinato prioritariamente per la copertura della fascia A. Dopo avere coperto il fabbisogno di fascia A si potrà procedere a destinare le eventuali risorse residue alla fascia B.

**La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse messe a disposizione dal Comune di Fiesole.**

#### **Art. 9 – Validità della graduatoria**

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2023**.

#### **Art. 10 – Entità e durata del contributo**

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.



3. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo con i limiti indicati nel comma 1 al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

4. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato di eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

6. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

7. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

8. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

9. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

10. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

11. Il contributo decorre dal **1° gennaio 2023** o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

## **Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo**

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.



A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 15 GENNAIO 2024**, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile, inoltre dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore il contributo potrà essere erogato al locatore interessato, a sanatoria totale o parziale della morosità.

#### **Art. 12 – Termini di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, inderogabilmente entro il **18/06/2023 ore 23,59**;

#### **Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

La domanda dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune, il cui collegamento sarà disponibile sulla home page del sito internet istituzionale.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata di tutti i documenti richiesti di cui all'ART. 5 del presente Bando.

La presentazione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 679/2016 GDPR).

#### **Art. 14 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

**La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**



Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del codice penale.

#### **Art. 15 - Trattamento dati**

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 è svolto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR.

#### **Art. 16 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla L.R.T. 2/2019, e alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei Servizi Educativi / Sociali / Sport del Comune di Fiesole.

Il Responsabile del Dipartimento  
Servizi alla Persona  
*Dott. Claudio Valgimigli*